



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere, relatore
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr. Salvatore Antonio SARDELLA	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR adottata nell'adunanza del 5 aprile 2017, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 28 maggio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 22 luglio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono

state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 9/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la nota n. 2589 del 10.04.2019, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al **Comune di San Nicola dell'Alto (KR)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota n. 1177 del 10.02.2020, con la quale la Sezione ha sollecitato l'Ente al riscontro alle richieste istruttorie effettuate, assegnando il termine del 25.03.2020;

VISTA la nota n. 1657 dell'1.03.2021, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al Comune di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del biennio 2018-2019;

VISTA la nota n. 249 del 19.01.2022 con la quale la Sezione ha nuovamente sollecitato il Comune al riscontro alle richieste istruttorie effettuate per i rendiconti 2015, 2016 e 2017, nonché per i rendiconti 2018 e 2019;

VISTA la nota dell'Ente prot. n. 523 del 28.02.2022 (prot. Corte dei conti n. 1228/2022) contenente i chiarimenti congiunti del Sindaco, del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei Conti in merito ai rendiconti 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota dell'Ente prot. n. 524 del 28.02.2022 (prot. Corte dei conti n. 1229/2022) contenente i chiarimenti congiunti del Sindaco, del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei Conti in merito ai rendiconti 2018 e 2019;

VISTO il Decreto n. 4/2022 con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 10 maggio 2022, il relatore, Consigliere Ida CONTINO;

FATTO

Il Comune di San Nicola dell'Alto è stato destinatario delle seguenti note istruttorie:

➤ n. 2589 del 10.09.2019, con la quale il magistrato istruttore chiedeva informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017. A tale richiesta l'Ente non forniva alcun riscontro, nonostante il sollecito della Sezione di cui alla nota n. 1177 del 10.02.2020;

➤ n. 1657 dell'1.03.2021, con la quale il magistrato istruttore chiedeva informazioni sulla gestione finanziaria del biennio 2018-2019. Anche a tale richiesta l'Ente non dava riscontro.

Pertanto, la Sezione, con nota n. 249 del 19.01.2022, sollecitava ulteriormente il Comune a fornire i dati e le informazioni richieste.

Nello specifico, le notizie richieste al Comune riguardavano: l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015; eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; equilibri e "pareggio" di bilancio; analisi della liquidità; risultato di amministrazione e sua composizione; recupero del disavanzo e utilizzo dell'avanzo di amministrazione; evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); gestione dei residui; entrate da recupero evasione tributaria; situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

L'Ente, con le note n. 523 e 524 del 28.02.2022 (prot. Corte dei conti n. 1228 e 1229/2022) ha finalmente risposto.

Con la presente delibera, pertanto, si procederà all'analisi della gestione finanziaria degli esercizi dal 2015 al 2019 del Comune di San Nicola dell'Alto, tenendo anche conto delle risultanze del riaccertamento straordinario di cui alla delibera G.C. n. 27 dl 21.05.2015.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce altresì che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Infine, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato*

l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *"I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013).

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012).

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile,

gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

Ebbene, è evidente che la condotta omissiva mantenuta dall'Ente sulle numerose richieste istruttorie trasmesse da questa Sezione (rendiconti 2015-2017 e 2018-2019), ha inciso inevitabilmente sui tempi dell'attività di controllo della Corte dei conti, sicché proprio per dare **attuazione alle raccomandazioni della Sezione delle Autonomie, si procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione:**

- **l'analisi del riaccertamento straordinario dei residui allo 01.01.2015**, effettuato dall'Ente con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 21.05.2015;

- **l'analisi dei rendiconti degli esercizi dal 2015 al 2019**; onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con le note istruttorie 2589/2019 e 1657/2020, predisposte a supporto dei questionari trasmessi dall'Organo di revisione dell'Ente.

Sempre in ragione di quanto precisato dalla delibera n. 3/2019/INPR (Sez. Autonomie) l'analisi, seppure prenda spunto dalle operazioni di riaccertamento straordinario, ha come obiettivo quello di verificare se le criticità rilevate persistano o producano conseguenze nel rendiconto più prossimo a quello in corso (2019).

1. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI.

L'Ente, con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 21.05.2015 ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Da tale atto risulta che al 31.12.2014, erano presenti nel bilancio dell'Ente residui attivi per € 527.181,36 e residui passivi per € 1.112.359,77; il risultato di esercizio era positivo per € 21.197,39.

A seguito del riaccertamento straordinario, adottato con delibera G.C. n.27 del 21/05/2015, il risultato di amministrazione all'1.1.2015 presenta un disavanzo di - € 44.034,91.

In particolare, risulta che l'Ente ha eliminato e reimputato solo residui attivi per € 65.232,30; ebbene, in presenza di consistenti residui passivi al 31.12.2014, pari ad € 1.112.359,77, è evidente che tale comportamento non risulti in linea con la normativa che determina il passaggio alla contabilità armonizzata (dlgs. 118/2011). Ciò ha inciso altresì sulla corretta determinazione del FPV.

Ulteriore criticità rilevata dall'esame del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione all' 01.01.2015 è l'assenza di accantonamenti per FCDE nonché degli ulteriori accantonamenti e vincoli, previsti dalla vigente normativa di contabilità pubblica. Si rileva, peraltro, che nel parere del Revisore alla delibera di G.C. 27/2015, risulta una quantificazione del contenzioso di € 13.000,00, non riportata negli accantonamenti.

Osservazione conclusiva: L'operazione di riaccertamento straordinario posta in essere dal Comune non rispetta i principi dell'armonizzazione contabile (D.lgs n.118/2011). Inoltre il risultato di amministrazione all'1.1.2015 è sovrastimato a causa dall'assenza del FCDE e degli altri accantonamenti e vincoli previsti dalla vigente normativa.

2. ANALISI DELLA LIQUIDITÀ.

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *"I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria"* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far

fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”*. Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un *“bilancio di cassa”*, impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa - quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. pari, nel 2018, a cinque dodicesimi (cfr. art. 1, c. 618, L. 205/2017) e, per l'esercizio 2019, a quattro dodicesimi (cfr. art. 1, c. 906, L. 145 del 2018) delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre secondo quanto fissato dall'art. 222 T.U.E.L. e/o da leggi che hanno esteso i limiti di tale norma. Il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Giacenza di cassa

Con riferimento all'evoluzione della cassa comunale per il periodo 2015-2019, con le note n. 523 e 524 del 28.02.2022, l'Ente ha trasmesso i seguenti dati:

EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA						
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo cassa al 31/12 di cui	€ 606.375,80	€ 898.989,39	€ 22.532,22	€ 97.264,27	0,00 €	0,00 €
fondi liberi	€ 71.271,46	€ 485.722,37		€ -	0,00 €	0,00 €
fondi vincolati	€ 535.104,34	€ 413.267,02	€ 161.304,41	€ 164.123,43	0,00 €	0,00 €

Fonte: dati trasmessi dall'Ente nelle note n. 1228 e n. 1229/2022

Negli esercizi 2014 e 2015 la cassa presenta una consistenza rispettivamente di € 606.375,80 e di € 898.989,39, con fondi vincolati di € 535.104,34 e € 413.267,02.

Negli esercizi 2016 e 2017 risulta una diminuzione del fondo cassa, pari ad € 22.532,22 e ad € 97.264,27, non capiente rispetto ai fondi vincolati per € 161.304,41 e per € 164.123,43.

L'Ente, infatti, negli esercizi 2016 e 2017 ha utilizzato i fondi vincolati per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL, e non li ha ricostituiti a fine esercizio, come esposto nella tabella che segue.

UTILIZZO FONDI VINCOLATI						
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa	535.104,34 €	413.267,02 €	161.304,41 €	164.123,43 €	0,00 €	0,00 €
Stock fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa non ricostituiti al 31/12	0,00 €	0,00 €	138.772,19 €	66.859,16 €	0,00 €	0,00 €

Fonte: dati trasmessi dall'Ente nelle note n. 1228 e n. 1229/2022

Esaminando la tabella esposta si rileva, altresì, che il fondo cassa risultante nei rendiconti 2018 e 2019 è pari a zero; così come non risultano fondi vincolati.

Sul punto, il Comune ha trasmesso la determina n. 7 del 27.02.2019 (allegato n. 5 alla nota di risposta del Comune n.1229/2022), avente ad oggetto la quantificazione della cassa vincolata allo 01.01.2019, dalla quale risulta un fondo cassa pari a zero.

Ebbene, in primo luogo si evidenzia che le risultanze esposte per l'esercizio 2018 contrastano con quanto attestato dal revisore nella relazione al rendiconto 2018 (pag. 6), ove risultano, al 31.12.208, fondi vincolati per € 168.093,43.

Si rileva inoltre che l'utilizzo dei fondi vincolati per esigenze correnti negli esercizi 2016 e 2017 non trova rappresentazione nella banca dati SIOPE, in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. n.118/2011, all. 4/2, punto 10.2 e 10.3.

Anticipazioni di tesoreria e anticipazione di liquidità

Si ritiene di procedere all'analisi congiunta delle anticipazioni di cassa e delle anticipazioni di liquidità in considerazione delle comuni criticità rilevate nella contabilizzazione e nell'impiego.

Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria, il Comune ha trasmesso i seguenti dati:

UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	€ 218.030,90	€ 214.964,44	€ 291.349,72	€ 485.582,86	€ 500.916,26	€ 441.526,51
Stock anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 221.346,03	€ 295.982,69
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	€ 1.916,64	€ -	€ -	€ -	€ 982,73	€ 4.025,75

Fonte: dati trasmessi dall'Ente nelle note n. 1228 e n. 1229/2022

E' evidente che il Comune ha sempre fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria e che, nel 2018 e nel 2019, non ha proceduto alla integrale ricostituzione delle somme a fine esercizio.

Inoltre, come sarà innanzi evidenziato, sono emerse gravi criticità sulla contabilizzazione delle stesse.

L'Ente ha fatto anche ricorso alle anticipazioni di liquidità previste dal DL 35/2013, dal DL 102/2013 e dal DL 78/2015, procedendo anche per queste ad errata contabilizzazione; e, infatti, le anticipazioni di cui al DL 35/2013 e 102/2013 sono confluite, sia in entrata che in spesa, nella voce delle anticipazioni di tesoreria.

Nella tabella che segue si espongono gli importi delle anticipazioni di liquidità ottenute dal Comune.

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'					
Anticipazione	Importo erogato	Debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità alla data del 31/12	Pagamenti effettuati	Importi restituiti per estinzione anticipata	Debiti rimasti da estinguere alla data del 31/12
D.L. n. 35/2013 1ª tranche	€ 218.590,74	€ 218.590,74	€ 218.590,74	€ -	
D.L. n. 35/2013 2ª tranche	€ 218.590,74	€ 218.590,74	€ 218.590,74	€ -	
D.L. n. 102/2013	€ 262.297,93	€ 262.297,93	€ 262.297,93	€ -	
D.L. n. 66/2014 art. 31					
D.L. n. 66/2014 art. 32					
D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6	€ 306.423,23	€ 306.423,23	€ 306.423,23	€ -	

Fonte: dati trasmessi dall'Ente

Per avere un quadro più dettagliato della contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria e delle anticipazioni di liquidità e degli effetti avuti sulla situazione finanziaria dell'Ente, la Sezione ha elaborato una tabella nella quale sono esposte le entrate e le spese dei titoli delle anticipazioni di cassa (titolo V di entrata e III di spesa negli esercizi 2011/2015; titolo VII di entrata e V di spesa per gli esercizi 2016/2019).

Si premette che i dati concernenti gli esercizi 2011 e 2012 sono stati inseriti in tabella a mero titolo espositivo e al solo fine di dimostrare che le criticità rilevate negli anni in esame erano già presenti negli anni precedenti.

anno		accertato	riscosso	residuo attivo da riportare	residuo passivo iniziale	impegnato	pagato	residuo passivo da riportare	differenza tra accertato e impegnato
2011	residui			0	0			-	0
	competenza	89.988,00	89.988,00	0		-	-	-	89.988,00
2012	residui			0	-			-	-
	competenza	144.223,42	144.223,42	0		89.988,00	89.988,00	-	54.235,42
2013	residui			0	-			-	-
	competenza	437.181,48	437.181,48	0		581.404,90	561.558,14	19.846,76	144.223,42
2014	residui			0	19.846,76			-	-
	competenza	370.790,86	370.790,86	0		371.251,93	369.100,05	2.151,88	461,07
2015	residui			0	2.998,64			-	-
	competenza	127.150,00	121.925,40	5.224,60		428.348,63	121.925,40	306.423,23	301.198,63
2016	residui			0	-			-	-
	competenza	402.406,02	402.406,02	0	306.423,23	402.406,02	402.406,02	-	-
2017	residui			0	-			-	-
	competenza	1.311.524,47	1.311.524,47	0	-	1.311.224,47	1.311.224,47	-	300,00
2018	residui			0	-			-	-
	competenza	1.600.253,97	1.600.253,97	0	-	1.378.907,94	1.378.907,94	-	221.346,03
2019	residui			0	-			-	-
	competenza	1.503.870,43	1.503.870,43	0	-	1.725.216,46	1.429.233,77	295.982,69	221.346,03

Fonte: Sirtel, BDAP e Finanza Locale

Dalla tabella innanzi riportata emerge:

I. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria, in tutte le annualità, ad eccezione dell'esercizio 2016, vi è una discordanza tra accertamenti e impegni, in contrasto con il principio contabile di cui all'all. 4/2, punto 3.26, in base al quale "Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e

riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse”.

II. Risulta poi, come già detto sopra, che il Comune ha contabilizzato gli importi delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L.35/2013 e s.m.i. nella voce delle anticipazioni di tesoreria, creando confusione nell'esame e nella tracciabilità del debito derivante dalle anticipazioni di liquidità. In particolare, nell'esercizio 2013 risulta la contabilizzazione della anticipazione di liquidità di cui D.L.35/2013 (€ 437.181,48) e nell'esercizio 2014 quella di cui al D.L. 102/2013 (€ 262.297,93¹).

Passando all'analisi di ciascuno degli anni in esame, sono emerse le seguenti criticità:

Nell'esercizio 2015 l'Ente accerta € 127.150,00 e riscuote € 121.925,40 nel titolo delle anticipazioni di tesoreria. Il Comune, dunque, non riscuote l'intero importo accertato, determinando la anomala formazione di un residuo attivo nelle anticipazioni di tesoreria per un importo di € 5.224,60, che verrà eliminato al 31.12.2016.

Nella parte della spesa risulta un impegno di € 428.348,63, con pagamenti di € 121.925,40. L'Ente, pertanto, impegna un importo superiore rispetto agli accertamenti, con una differenza di € 306.423,23. Tuttavia, il Comune, proprio nell'esercizio 2015, ha ottenuto un'anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 78/2015 di € 306.423,23; è evidente, pertanto, che il maggiore impegno risultante nelle anticipazioni di tesoreria si riferisce al debito nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti per il d.l. 78/2015. In entrata l'anticipazione di liquidità risulta, in modo anomalo, accertata ed incassata al titolo III delle entrate anziché al titolo V “accensione prestiti”, andando così ad incidere positivamente sugli equilibri di bilancio di parte corrente, in ragione dell'art. 162, comma 6 del TUEL. Tale disposizione, infatti, stabilisce che le spese correnti del titolo I non possono essere mai superiori alle entrate correnti dei titoli I, II e III.

Nella fattispecie, pertanto, le entrate correnti sono influenzate da un importo che non doveva essere inserito al titolo III.

¹ dall'esame della banca dati SIOPE, al titolo V (voce anticipazioni di cassa), risulta l'incasso di € 262.297,93 alla data del 15/07/2014

III. Nell'esercizio 2016 la gestione di competenza delle anticipazioni di tesoreria risulta lineare. Con riferimento alle partite residuali, al 31.12 i residui passivi formati nell'esercizio precedente, di € 306.423,23 (derivati dal DL 78/2015), risultano cancellati a fine esercizio (con relativo accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione); così come i residui attivi di € 5.224,60.

IV. Nell'esercizio 2017, sempre nel titolo delle anticipazioni di tesoreria, risultano accertamenti di € 1.311.524,47 e riscossioni di € 1.311.224,47, determinando ancora una volta la anomala formazione di un residuo attivo di € 300,00, che verrà mantenuto nell'esercizio 2018 ed eliminato solo al 31.12.2019. La Sezione si rende conto della esiguità dell'importo e tuttavia, proprio in ragione del disordine contabile che ha caratterizzato l'intera gestione finanziaria del comune di San Nicola dell'Alto, ritiene di dover evidenziare anche tale irregolarità. In parte spesa risultano impegni e pagamenti di € 1.311.224,47.

V. Nell'esercizio 2018 risultano accertamenti e riscossioni di € 1.600.253,97; impegni e pagamenti di € 1.378.907,94. Ancora una volta si rileva la mancata corrispondenza tra accertamenti e impegni, questi ultimi di importo inferiore, con una differenza di € 221.346,03, con conseguente sovrastima del risultato di amministrazione. Tale irregolarità è stata evidenziata anche dal Revisore nella propria relazione al rendiconto 2018 (pag. 12).

VI. Nell'esercizio 2019 risultano accertamenti e riscossioni di € 1.503.870,43; impegni di € 1.725.216,46 e pagamenti di € 1.429.233,77. Nel rendiconto in esame l'Ente ha accertato un importo inferiore rispetto a quanto impegnato, con una differenza di € 221.346,03, volta a compensare, in modo anomalo, l'importo non impegnato nell'esercizio precedente (di pari importo).

Ebbene, le anomalie procedurali e contabili appena esposte, oltre a costituire gravi irregolarità e criticità ed a contrastare con il principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio (all.1, punto 5 del D.Lgs. 118/2011), hanno inciso sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione.

La situazione descritta evidenzia, poi, la presenza di tensioni nella liquidità. Negli esercizi in esame, infatti, il Comune ha fatto sistematico ricorso sia all'utilizzo per cassa di fondi vincolati, sia ad anticipazioni di tesoreria e, cosa ancora più grave, ha mancato di ricostituire, a fine esercizio 2016 e 2017, le somme vincolate nonché l'anticipazione di tesoreria conseguita nel 2018 e nel 2019.

Osservazioni conclusive: Con riferimento alla situazione di cassa del Comune di San Nicola dell'Alto relativa agli esercizi 2015-2019, si espongono i seguenti rilievi:

➤ Il Comune ha fatto sistematico ricorso sia all'utilizzo per cassa di fondi vincolati, sia ad anticipazioni di tesoreria, mancando di ricostituire a fine esercizio sia le somme vincolate per gli esercizi 2016 e 2017, che le anticipazioni di tesoreria negli esercizi 2018 e nel 2019. La presenza di fondi vincolati da ricostituire induce la Sezione a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti ma che, invece, scaturisca da latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e la spese che si è impegnato a sostenere.

➤ Per i fondi vincolati dell'esercizio 2018, si evidenzia la presenza di incongruenze tra quanto attestato dall'Ente (zero fondi vincolati) e quanto attestato dal Revisore nella relazione al rendiconto 2018 (€ 168.093,43); inoltre, l'utilizzo dei fondi vincolati per esigenze correnti negli esercizi 2016 e 2017 non trova rappresentazione nella banca dati SIOPE, in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. n.118/2011, all. 4/2, punto 10.2 e 10.3.

➤ La movimentazione delle anticipazioni di tesoreria presenta gravi irregolarità contabili già a decorrere dall'esercizio 2011. Si rileva peraltro che l'Ente ha fatto confluire, sino al 2015, nelle anticipazioni di cassa, le anticipazioni di liquidità cui al DL 35/2013 e s.m.i., creando confusione nell'esame e nella tracciabilità del debito derivante dalle anticipazioni di liquidità. Le anomalie procedurali e contabili poste in essere dal Comune, oltre a costituire gravi irregolarità contabili, hanno inciso, a volte in positivo, a volte in negativo, sulla determinazione del risultato di amministrazione.

Per tali ragioni, è quindi necessario che l'Ente provveda a:

- Effettuare una puntuale ricognizione dei fondi vincolati e la corretta rappresentazione dei dati relativi all'eventuale utilizzo dei fondi vincolati per spese correnti sul sistema SIOPE, come previsto dal D.lgs. n.118/2011, all. 4/2, punto 10.2 e 10.3.
- Ricostituire le anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine esercizio (art. 222 del TUEL);
- Effettuare una scrupolosa verifica degli effetti che le irregolarità esposte hanno determinato sui rendiconti del Comune e provvedere pro futuro ad allineare le scritture contabili nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza del bilancio; su tali aspetti l'Ente dovrà trasmettere una puntuale relazione.
- Porre la massima attenzione affinché non si verifichino nuovamente le gravi irregolarità registrate nella contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria e delle anticipazioni di liquidità.

3. SERVIZI PER CONTO TERZI

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta (punto 7, all.4/2 al D.lgs.118/2011). Vista la natura di tali tipologie di entrate e spese, deve essere garantita la corrispondenza tra accertamenti e impegni. Difatti, l'articolo 168, comma 2 bis, del TUEL stabilisce che: *"[l]e previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16."*

Dall'esame delle scritture contabili del Comune di San Nicola dell'Alto sono emerse ulteriori irregolarità contabili sotto tale profilo negli esercizi dal 2013 al 2016 e nel 2018, come esposto nella seguente tabella elaborata dalla Sezione di Controllo:

servizi conto terzi						
anno		accertato	riscosso	impegnato	pagato	differenza tra accertato e impegnato
2013	competenza	208.178,50	172.906,52	212.298,08	188.898,08	4.119,58
2014	competenza	180.869,12	171.792,21	299.294,75	282.233,31	118.425,63
2015	competenza	273.013,01	267.237,94	303.783,84	298.719,00	30.770,83
2016	competenza	368.416,83	368.416,83	335.346,21	332.346,21	- 33.070,62
2017	competenza	218.984,11	212.462,32	218.984,11	218.984,11	-
2018	competenza	218.873,74	189.852,93	251.873,74	247.434,70	33.000,00
2019	competenza	188.555,33	146.829,91	188.555,33	185.555,33	-

Fonte: finanza locale e BDAP

Si evidenzia peraltro che nei questionari compilati dal Revisore dei Conti e trasmessi tramite le piattaforme Siquel e Conte, con riferimento all'esercizio 2015 e all'esercizio 2018, risulta che *"l'organo di revisione ha accertato l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa relativi ai servizi per conto terzi"*. Tuttavia, nel questionario, il Revisore ha attestato quanto segue: *si rileva accertamento entrate 368.416,83, impegnato uscite 335.346,21 con un differenziale di € 20.103,34 che ha influenzato positivamente il risultato di amministrazione 2016"*.

Osservazioni conclusive: la Sezione rileva la violazione del comma 2 bis dell'art. 168 del TUEL negli esercizi dal 2013 al 2016 e nell'esercizio 2018, a fronte della mancata corrispondenza tra accertamenti ed impegni relativi alle entrate e spese per conto dei terzi - partite di giro.

Le irregolarità esposte incidono, a volte in positivo a volte in negativo, sulla corretta determinazione dei risultati di amministrazione degli esercizi in esame, determinandone l'inattendibilità.

4. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L.,

è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L..

Di seguito si riporta la tabella, trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria, concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015/2019.

ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE															
Risultato di amministrazione	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017			Gestione 2018			Gestione 2019		
	residui	competenza	totale	Gestione 2016	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			606.375,80			898.989,39			22.532,22			97.264,27			-
Riscossioni	168.320,87	2.983.803,73	3.152.124,60	144.450,55	1.956.229,01	2.100.679,56	568.656,41	2.973.997,00	3.542.653,41	158.092,15	2.790.337,71	2.948.429,86	138.216,87	2.695.247,53	2.833.464,40
Pagamenti	660.800,06	2.198.710,95	2.859.511,01	751.416,38	2.225.720,35	2.977.136,73	350.769,13	3.117.152,23	3.467.921,36	270.438,49	2.775.255,64	3.045.694,13	122.791,54	2.710.672,86	2.833.464,40
saldo di cassa al 31/12			898.989,39			22.532,22			97.264,27			-			-
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate			-			-			-			-			-
Fondo cassa al 31/12			898.989,39			22.532,22			97.264,27			-			-
Residui attivi	260.123,39	212.153,45	472.276,84	302.690,68	829.337,16	1.132.027,84	563.277,35	323.778,14	887.055,49	264.432,24	507.691,48	772.123,72	633.606,85	316.898,61	950.505,46
Residui passivi	307.498,58	1.044.797,01	1.352.295,59	109.952,92	341.936,54	451.889,46	95.267,14	253.693,95	348.961,09	77.396,81	247.439,67	324.836,48	200.917,50	519.467,41	720.384,91
FPV spesa corrente			-			40.000,00			-			-			-
FPV spesa conto capitale			-			142.130,03			-			-			-
Risultato amministrazione 31/12			18.970,64			520.540,57			635.358,67			447.287,24			230.120,55

Il risultato di amministrazione presenta il seguente andamento: € 18.970,64 al 31.12.2015, € 520.540,57 al 31.12.2016, € 635,358,67 al 31.12.2017, € 447.287,24 al 31.12.2018 e € 230.120,55 al 31.12.2019.

Il Comune ha inoltre trasmesso i dati concernenti la composizione del risultato di amministrazione, di seguito esposti:

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE										
	Gestione 2015		Gestione 2016		Gestione 2017		Gestione 2018		Gestione 2019	
Parte accantonata	€	13.927,75	€	461.828,32	€	588.904,16	€	167.734,68	€	1.099.401,91
di cui										
x FCDE	€	13.927,75	€	165.751,31	€	118.940,07	€	147.734,68	€	90.119,29
x FAL			€	296.077,01	€	274.270,00			€	978.637,62
x contenzioso					€	190.000,00	€	20.000,00	€	30.000,00
x indennità fine mandato					€	5.694,09			€	645,00
x perdite società partecipate										
x altri fondi spesa e rischi futuri										
Parte vincolata	€	-	€	58.712,25	€	-	€	279.552,56	€	-
di cui										
x leggi e principi contabili			€	-			€	279.552,56		
x trasferimenti										
x contrazione mutui										
x vincoli attribuiti dall'Ente										
x altro			€	-						
Parte destinata ad investimenti	€	-	€	-	€	-			€	-
Totale parte disponibile	€	5.042,89	€	-	€	46.454,51		€ 0,00		-€ 869.281,36

Fonte: dati trasmessi dall'Ente nelle note n. 1228 e n. 1229/2022

Come si può osservare, tenuto conto delle quote vincolate e accantonate, il risultato di amministrazione sostanziale (“totale parte disponibile”) conseguito dal Comune di San Nicola dell’Alto nel periodo 2015/2019, è pari rispettivamente a € 5.042,89 (2015); € 0,00 (2016) ; € 46.454,51(2017) , € 0,00 (2018), - € 869.281,36 (2019).

Si deve preliminarmente evidenziare l’inattendibilità dei risultati di amministrazione per gli esercizi esposti, dovuta alle irregolarità effettuate dal Comune nella contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria e delle anticipazioni di liquidità, nonché dei servizi per conto terzi. Anche il risultato di amministrazione determinato in sede di riaccertamento straordinario risulta inattendibile atteso che, come esposto nel relativo paragrafo, l’Ente non ha apposto gli accantonamenti e i vincoli previsti dalla normativa in materia di armonizzazione contabile.

FCDE

Passando all’esame dei singoli accantonamenti effettuati dal Comune negli esercizi in esame, un peso rilevante assume il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr. SS.RR., n. 26/2016/EL) ed è finalizzato a mitigare il rischio di mancata escussione dei residui attivi dell’Ente attraverso un accumulo prudenziale di risorse. Come detto, il Comune ha omesso di determinare il FCDE in sede di riaccertamento straordinario. Negli esercizi successivi, invece, risultano i seguenti accantonamenti: € 13.927,75 al 31/12/2015, € 165.751,31 al 31/12/2016, € 118.940,07 al 31/12/2017, € 147.734,68 al 31/12/2018, € 90.119,29 al 31/12/2019. Appare subito chiara la forte sottostima del FCDE quantificato nell’esercizio 2015, di € 13.927,75.

Per meglio valutare la congruità del fondo crediti degli esercizi in esame, la Sezione ha messo a raffronto i residui attivi delle entrate proprie (tit. I e III), determinando la percentuale di copertura dei residui con il FCDE.

andamento residui attivi correnti propri e % copertura con il FCDE					
	2015	2016	2017	2018	2019
residui attivi titolo I	217.280,95	224.842,99	134.657,41	156.551,84	108.765,91
residui attivi titolo III	20.593,11	16.453,21	102.833,84	39.172,95	96.388,93
Totale	237.874,06	241.296,20	237.491,25	195.724,79	205.154,84
FCDE	13.927,75	165.751,31	118.940,07	147.734,68	90.119,29
% di copertura	5,86	68,69	50,08	75,48	43,93

Come detto il FCDE dell'esercizio 2015 risulta del tutto inadeguato, dato che l'incidenza del valore accantonato sul totale dei residui attivi conservati ai titoli I e III è del 6% circa.

Con riferimento agli esercizi 2016, 2017 e 2018 il FCDE si presenta altalenante: in particolare nell'esercizio 2017 si rileva una percentuale di copertura dei residui non sufficiente (50% circa). Nell'esercizio 2019, a fronte di un incremento dei residui attivi delle entrate proprie, che passano da € 195.724,79 a € 205.154,84, il fondo crediti subisce una anomala riduzione, passando da € 147.734,68 nel 2018 a € 90.119,29. Pertanto, il FCDE quantificato nell'esercizio 2019 risulta fortemente sottostimato.

FONDO CONTENZIOSO

Con riferimento al fondo per contenzioso, negli esercizi 2015 e 2016 non risultano accantonamenti; nell'esercizio 2017, l'Ente accantona una somma pari ad € 190.000,00; nell'esercizio 2018, il fondo accantonato è pari ad € 20.000,00; e, nell'esercizio 2019, è pari a € 30.000,00.

Su tale aspetto la Sezione, nella nota istruttoria n. 1657/2021, aveva chiesto al Comune di produrre una relazione sottoscritta dal responsabile del settore legale (e/dal Segretario Comunale) e dall'Organo di Revisione che riportasse una ricognizione dei debiti potenziali del contenzioso essere, nonché una stima sul conseguente grado di soccombenza. Si chiedeva all'Organo di revisione di produrre la verifica di congruenza eseguita sugli accantonamenti effettuati a garanzia del rischio di soccombenza. Sul punto l'Ente, nella nota n. 524/2022, ha attestato che *"viste le ridottissime dimensioni del Comune di San Nicola dell'Alto non esiste l'ufficio legale e il Segretario Comunale svolge la propria attività a scavalco. Si è provveduto alla richiesta ai singoli responsabili dei servizi di attestare l'eventuale esistenza di debiti potenziali da eventuale contenzioso in essere. I vari responsabili hanno certificato che non esistono debiti potenziali. Inoltre, il Revisore dei conti ha verificato che nella relazione del rendiconto 2018/2019 non sono state indicate informazioni di eventuali debiti potenziali"*.

Ebbene, nonostante le attestazioni appena richiamate sull'assenza di passività potenziali, il Comune, come esposto, presenta gli accantonamenti per contenzioso. Il

fondo contenzioso, quantificato in € 190.000,00 nell'esercizio 2017, subisce inoltre una forte riduzione negli esercizi 2018 e 2019 (rispettivamente € 20.000,00 e € 30.000,00).

A ciò si deve aggiungere che, nella nota dell'Ente n.524/2022, risulta attestata la presenza di un contenzioso con la Regione Calabria per il debito dell'Ente di € 262.625,15 per fornitura acqua potabile. Tuttavia, nel rendiconto del comune non risultano residui passivi relativi al servizio idrico. Sul punto, Ente ha dichiarato di non aver ancora provveduto al pagamento in quanto *"esiste un contenzioso con la Regione Calabria, in quanto la stessa è debitrice verso il Comune di San Nicola dell'Alto di quote di capitale per mutui stipulati con la CDP per un importo annuale di € 63.113,84 ..."*.

Vista l'anzianità del debito del Comune nei confronti della Regione, sul quale comunque maturano gli interessi per ritardato pagamento, la Sezione ritiene che l'Ente debba provvedere con celerità al pagamento e, *medio tempore*, procedere in via precauzionale a un accantonamento per la passività non ancora saldata.

FAL

Con riferimento agli accantonamenti del Fondo Anticipazioni di liquidità, il Comune ha ottenuto i seguenti importi: D.L. 35/2013 € 437.181,48; D.L.102/2013 € 262.297,93; D.L. 78/2015 € 306.423,23.

La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai d.l. 35/2013 e d.l. 102/2013, a parere della Sezione, non è stata effettuata correttamente, con evidenti ripercussioni anche negli esercizi 2015-2018, in termini di dilatazione della capacità di spesa.

L'Ente, infatti, sia nell'esercizio 2013 che nell'esercizio 2014, ha **effettuato pagamenti** della stessa entità del debito formatosi fino a quel momento nei confronti della cassa dd.pp. (€ 437.181,48, importo ricevuto con il D.L. 35/2013 ed € 262.297,93, importo ricevuto con D.L.102/2013), imputandoli tutti sul titolo III della spesa *"rimborso prestiti"* e facendoli gravare sulla voce destinata alla restituzione dell'anticipazione di liquidità.

E' evidente l'anomala contabilizzazione ove si consideri che il debito nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, relativo alle anticipazioni di liquidità, si

estingue in 30 annualità con un apposito piano di ammortamento, e non in un solo esercizio.

Non solo; è altresì evidente che la spesa sostenuta dall'Ente negli esercizi 2013 e 2014, non attenga alla restituzione delle anticipazioni atteso che, nell'esercizio 2019, l'intero debito nei confronti della cassa dd.pp. , comprensivo delle anticipazioni ottenute nel 2013 e nel 2014, viene accantonato a FAL nel risultato di amministrazione.

La condotta testè descritta, pertanto, ha, da un lato, causato una dilatazione della capacità di spesa per l'importo di € 437.181,48 nel 2013 e di € 262.297,93 nel 2014; e, dall'altro, ha determinato una eliminazione dell'impegno relativo alla restituzione delle anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013 e 102/2013.

Ciò ha influito sulla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, determinandone la sovrastima anche negli esercizi successivi.

Infatti, nei rendiconti 2015/2018, il debito derivante dalle citate anticipazioni di liquidità non risulta mai sterilizzato in quanto mai (fino al 2019) è stato accantonato a titolo di FAL.

Con riferimento al D.L. 78/2015, invece, l'importo impegnato al titolo III della spesa non presenta pagamenti, determinando la formazione di un residuo passivo di € 306.423,23. Tale residuo è stato correttamente riportato nell'esercizio successivo ed eliminato al 31.12.2016. Il Comune, infatti, ha eliminato il residuo passivo applicando al risultato di amministrazione un FAL di € 296.077,01 (riferito, si ribadisce, solo all'anticipazione di cui al d.l. 78/2015).

Anche nell'esercizio 2017, il FAL di € 274.270,00, attiene esclusivamente all'anticipazione di cui al d.l. 78/2015.

Infine, nel rendiconto 2018, nessun fondo anticipazione liquidità è stato apposto nel risultato di amministrazione.

Per meglio quantificare il debito residuo nei confronti della CDP derivante dalle anticipazioni di liquidità ottenute dal Comune, la Sezione ha elaborato una tabella nella quale sono state inserite le quote capitale pagate dal Comune (indicate dallo stesso nella nota n.524/2022, tabella n.5) ed il debito residuo suddiviso per

singola anticipazione e per annualità. Il Comune ha trasmesso i dati dei pagamenti fino all'esercizio 2019.

DL 35/2013	437.181,48		DL 102/2013	262.297,93			DL78/2015	306.423,23		
	quota capitale pagata	residuo debito		quota capitale pagata	residuo debito	totale debito residuo di 35/2013 e di 102/2013		quota capitale pagata	residuo debito	totale debito residuo di 35/2013; di 102/2013 e d.l. 78/2015
2014	4.838,00	432.343,48	2014	0	262.297,93	694.641,41	2014	-		
2015	9.523,39	422.820,09	2015	7.134,50	255.163,43	677.983,52	2015	-		
2016	9.844,44	412.975,65	2016	6.617,43	248.546,00	661.521,65	2016	10.346,22	296.077,01	957.598,66
2017	10.176,30	402.799,35	2017	6.767,91	241.778,09	644.577,44	2017	9.169,64	286.907,37	931.484,81
2018	1.519,35	401.280,00	2018	6.921,82	234.856,27	636.136,27	2018	9.238,96	277.668,41	913.804,68
2019	10.873,98	390.406,02	2019	7.079,22	227.777,05	618.183,07	2019	9.308,81	268.359,60	886.542,67

Fonte: dati trasmessi dall'Ente nella nota n. 1229/2022 e rielaborati dalla Sezione

Come sopra esposto, con riferimento all'anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi del D.L. 78/2015, il Comune ha apposto un accantonamento a FAL di € 296.077,01 nel 2016 e di € 274.270,00 nel 2017.

Nell'esercizio 2018, invece, il Comune non ha accantonato alcunché a titolo di FAL, sicché la sovrastima del risultato di amministrazione è pari ad € 913.804,68 (debito residuo dell'Ente nei confronti della Cassa depositi e prestiti al 31.12.2018).

Nel rendiconto 2019, risulta un accantonamento per FAL di € 978.637,62, con un disavanzo di amministrazione al 31.12, pari ad € (-) 869.281,36.

Ebbene, si deve rilevare in primo luogo che nella delibera di approvazione del rendiconto 2019, non risulta alcuna indicazione di ripiano del citato disavanzo, né è stata adottata alcuna apposita delibera di Consiglio Comunale.

Al riguardo si deve evidenziare che, in base a quanto disposto dall'art.186 del TUEL "nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188". L'art. 188, infatti, statuisce che "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto... Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi

successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio".

Invero, l'Ente, nella nota n. 524/2022 ha dichiarato che il disavanzo di € 860.281,36 "è stato ripianato con l'avanzo di amministrazione nel bilancio previsionale 2020/2022 dal momento che tale disavanzo scaturisce solo esclusivamente dell'anticipazione di liquidità". L'Ente, però, ha approvato le previsioni 2020/2022 applicando, nel solo esercizio 2020 (e non anche negli esercizi 2021 e 2022, pur trattandosi di un ripiano pluriennale), una quota di disavanzo di € 34.771,25, determinata in base a quanto previsto dall'art. 39 ter del D.L. 162/2019.

Peraltro, nella delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 13/10/2020 avente ad oggetto "Documento Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (...)", scaricata dal sito internet del Comune, l'Ente, richiamando le dichiarazioni del Responsabile dell'area finanziaria, ha attestato che: "Riguardo al disavanzo, la Corte dei Conti ha dettato precise disposizioni su come operare. Nel nostro caso, non si tratta di debiti, ma di una sorta di disavanzo tecnico...Il Revisore ha correttamente relazionato in merito al disavanzo esposto sul conto consuntivo, trattandosi di un "disavanzo tecnico" dovuto alle disposizioni contenute nell'art.39-ter del D.L. 162/2019, che ha dato attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020 che dispone l'accantonamento nel risultato di amministrazione del Fondo anticipazione di liquidità per l'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate, con un conseguente peggioramento del risultato di amministrazione, imponendo di ripianare annualmente per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio, nel nostro caso per euro 34.771.25".

Il comune di San Nicola dell'Alto, dunque, ha ritenuto di poter procedere al ripiano del disavanzo maturato al 31.12.2019, in ragione dell'art. 39 ter del d.l. 162/2019.

Tale scelta, tuttavia, è in contrasto con le previsioni normative in materia di determinazione e ripiano dei disavanzi di amministrazione.

La disposizione invocata dall'Ente, infatti, è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020,

sentenza con la quale, a sua volta, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.2, comma 6, del dl n. 78/2015. La disposizione testé richiamata consentiva agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di far confluire il FAL a FCDE, rettificando il risultato di amministrazione e, conseguentemente, riducendo l'eventuale disavanzo.

Il legislatore, pertanto, proprio in relazione alle prescrizioni contenute nella pronuncia della consulta, all'art. 39 ter del d.l. 162/2019, stabiliva che in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali dovessero accantonare il fondo anticipazione liquidità (FAL) nel risultato di amministrazione per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al d.l. 35/2013 (e successivi rifinanziamenti) ancora da rimborsare a fine 2019. Al secondo comma poi il legislatore stabiliva che l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31.12.2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, fosse da ripianare annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

A prescindere dalla considerazione che tale ultima disposizione è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 80/2021, la Sezione rileva che tale modalità di ripiano del disavanzo al 31.12.2019 non sarebbe stata comunque utilizzabile dall'Ente, così come non è utilizzabile il diverso regime introdotto dal legislatore all'art. 52 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, il cui comma 1 prevede l'istituzione di un fondo in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter.

Il Comune di San Nicola dell'Alto, infatti, non ha mai applicato l'art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015, né avrebbe potuto farlo atteso che il FCDE accantonato dall'Ente non risulta assolutamente capiente rispetto al FAL; e, infatti, il FCDE, nel

rendiconto 2018, ammonta ad € 147.734,68 e non risulta alcun accantonamento a FAL.

Conseguentemente manca il presupposto giuridico per l'applicazione dell'art. 39 ter del d.l. 162/2019 prima e dell'art. 52 del d.l. 73/2021 dopo.

L'Ente, finalmente e per la prima volta (dal 2013), nell'anno 2019, ha contabilizzato correttamente il FAL, inserendo nel fondo tutto il debito maturato nei confronti della cassa depositi e prestiti (e non solo una parte come aveva fatto negli anni 2015-2017).

Il disavanzo che ne è derivato, conseguentemente, non è scaturito dall'applicazione del primo comma dell'art. 39 ter, del d.l. 162/2019, sicché deve essere ripianato nei modi ordinari ai sensi dell'art. 188 del TUEL.

Quello che tuttavia desta perplessità è che il comune di San Nicola dell'Alto abbia ricevuto il fondo di cui al comma 1 della citata normativa per un importo di € 216.956. Su tale punto, pertanto, è auspicabile che l'Ente, in via prudenziale, accantoni ai sensi dell'art. 167, comma 3 del TUEL, una somma idonea a mitigare il rischio della possibile restituzione dell'importo al Ministero.

La disposizione testè citata consente agli Ente di stanziare nella missione "*fondi e accantonamenti*", all'interno del programma "*Altri fondi*", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali per preservare gli equilibri futuri, di bilancio.

Si tratta di accantonamenti differenti rispetto al fondo contenzioso (principio 5.2 n. 3, lettera h del principio contabile) il quale impone, invece, la costituzione di un accantonamento in presenza di rischi da contenzioso.

Si rileva inoltre che non risulta il ripiano, nell'esercizio 2019, neanche la quota relativa al riaccertamento straordinario (€1.467,83).

Infine, l'allegato A/1 "elenco analitico delle quote accantonate al 31/12/2019" è stato compilato in modo errato; nello specifico il Comune ha inserito allo 01.01.2019 i medesimi importi relativi agli accantonamenti al 31.12.2019, anziché quelli al 31.12.2018.

Osservazioni conclusive: già a partire dal riaccertamento straordinario, il risultato di amministrazione risulta inattendibile a causa della mancata

determinazione degli accantonamenti e vincoli previsti dal D.Lgs. 118/2011; inoltre i risultati di amministrazione degli esercizi dal 2015 al 2018 risultano inattendibili a causa delle irregolarità effettuate dal Comune nella contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria e delle anticipazioni di liquidità, nonché dei servizi per conto terzi. A ciò si aggiunge che:

- il FCDE dell'esercizio 2015, di € 13.927,75, risulta fortemente sottostimato;
- anche il FCDE del rendiconto 2019, di € 90.119,29, risulta sottostimato rispetto agli esercizi 2016 (€ 165.751,31); 2017 (€ 118.940,07) e 2018 (€ 147.734,68). Ciò è confermato dall'andamento dei residui attivi delle entrate proprie (tit.I e III) negli esercizi in esame: € 241.296,20 nel 2016, € 237.491,25 nel 2017; e 195.724,79 nel 2018 e € 205.154,84 nel 2019;
- il fondo contenzioso presenta un andamento altalenante: negli esercizi 2015 e 2016 non risultano accantonamenti; nell'esercizio 2017 risulta un accantonamento di € 190.000,00; nell'esercizio 2018 di € 20.000,00; nell'esercizio 2019 di € 30.000,00; inoltre la sua costituzione non risulta in linea con principi contabili di cui all. 4/2, punto 5.2, del D.lgs.118/2011;
- non risulta, nell'esercizio 2019, il ripiano della quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (€ 1.467,83);
- il disavanzo di amministrazione determinato nell'esercizio 2019 non risulta ripianato;
- Le determinazioni adottate dall'Ente in sede di bilancio di previsione 2020/2022, contrastano con le previsioni normative in materia di quantificazione e ripiano del disavanzo di amministrazione.
- l'Ente ha percepito il contributo di cui all'art. 52 del d.l. 73/2021, pur non rientrando nella relativa fattispecie;

Pertanto, l'Ente dovrà:

- effettuare, come esposto nel paragrafo relativo alla situazione di cassa, una scrupolosa verifica degli effetti che le irregolarità effettuate nella contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria, anticipazioni di liquidità e servizi

conto terzi hanno determinato sui risultati di amministrazione dei rendiconti interessati; eventuali disavanzi occulti andranno ripianati ai sensi dell'art. 188 del TUEL nel primo documento contabile approvato;

- provvedere al ripiano della quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, non ripianata nell'esercizio 2019;
- effettuare una congrua stima del Fondo Crediti dubbia esigibilità;
- effettuare una puntuale ricognizione del contenzioso in essere allo scopo di quantificare un adeguato accantonamento del fondo, mediante la predisposizione di una relazione dalla quale risulti in dettaglio la composizione del fondo contenzioso, le valutazioni effettuate sul contenzioso in essere e, per ogni procedimento, la stima del grado di soccombenza. Il Comune, nella determinazione del fondo, dovrà anche tener conto del debito nei confronti della Regione Calabria per servizio idropotabile anni 1981/2004 di € 262.625,15. Tale relazione dovrà essere sottoposta a verifica di congruità da parte del Revisore.
- provvedere, nel primo documento contabile utile, al ripiano del disavanzo determinato nell'esercizio 2019 in seguito alla corretta esposizione del FAL da parte del Comune, secondo le modalità di cui all'art.188 del TUEL

5. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV).

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV). Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel

medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei "cronoprogrammi" che regoleranno le spese di investimento.

Inoltre, l'articolo 183, comma 3, T.U.E.L. stabilisce che si possono finanziare con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici solo a seguito di gara formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto - fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, allegato 4/1, punto 5.4. del d.lgs. 118/2011) - l'entrata accertata va a costituire il risultato di amministrazione, sottraendola così al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, escludendo quelle di progettazione, l'ente locale dovrà impegnare quelle spese con le quali possa "(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico" (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In armonia con tale assunto, la Corte costituzionale ha recentemente sottolineato che i cespiti inerenti al FPV, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate: per tale motivo, i risparmi che sono confluiti nel fondo sono pienamente utilizzabili dagli enti locali, ferma restando la vigilanza sulla corretta destinazione del FPV medesimo (cfr. sentenza n. 101/2018).

I dati trasmessi dal Comune con le note di risposta prot.n.1228 e 1229/2022, relativi al FPV, non risultano corretti in quanto l'Ente non ha indicato il FPV al 31.12.2017 (invece risultante dal relativo rendiconto - dati da BDAP). La Sezione ha

elaborato la seguente tabella per esporre l'andamento del FPV dell'Ente negli esercizi in esame:

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO										
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2019	31/12/2019
FPV di parte corrente				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV di parte capitale				€ 142.120,03	€ 142.120,03	€ 46.454,51	€ 46.454,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Con riferimento alla determinazione del FPV in sede di riaccertamento straordinario, la mancata osservanza della normativa in materia di armonizzazione contabile ha inciso anche sulla determinazione del FPV, che non risulta costituito. La medesima irregolarità si verifica nell'esercizio 2015. Il FPV è stato costituito al 31.12.2016 (€ 40.000,00 di parte corrente ed € 142.120,03 di parte capitale) ed al 31.12.2017 (€ 46.454,51 di parte capitale); ma ancora non risulta presente al 31.12 degli anni 2018 e 2019. Il Comune, nelle note di riscontro n. 1228 e n. 1229/2022 non ha dato dimostrazione della presenza di adeguati cronoprogrammi di spesa per la determinazione del FPV. Nella nota dell'Ente n. 1229/2022 risulta attestato che *“per gli esercizi 2018 e 2019 non si è provveduto alla quantificazione del FPV per tutte le tipologie richieste, ma si sono gestite con il riaccertamento straordinario”* e ancora *“l'Ente non ha provveduto, con delle schede dettagliate, alla verifica ed alla quantificazione dei relativi FPV e alla relativa verifica degli accertamenti sia per la parte corrente che capitale”*.

Si evidenzia infine che, nella relazione del Revisore sul rendiconto 2018 (pag.11) risulta attestato quanto segue: *“nel corso dell'esercizio 2018, a fronte di una corrispondenza tra le entrate titolo IV, V e VI e spese titolo II, si rileva in entrata un FPV che non deve dare copertura a nessun impegno reimputato, influenzando positivamente gli equilibri di bilancio. Si invita l'Ente ad un attento monitoraggio del FPV che deve dare copertura agli impegni reimputati secondo un adeguato cronoprogramma dei lavori”*.

Ciò posto risulta chiaro che, anche con riferimento alla determinazione del FPV, il Comune di San Nicola dell'Alto non ha operato secondo i principi attuativi della contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 118/2011, con particolare riferimento all'art.3 comma 4 e ss.

Osservazioni conclusive: il Comune non ha attuato i principi enunciati dal D.lgs.118/2011 (art. 3, comma 4 e ss.) volti alla corretta stima del FPV per gli esercizi dal 2015 al 2018. In particolare, negli esercizi 2015, 2018 e 2018 non vi è stata la costituzione del FPV di spesa (al 31.12). Ciò ha influito anche sulla corretta determinazione dei relativi risultati di amministrazione, già inficiati dalle irregolarità esposte nei paragrafi precedenti.

6. RISCOSSIONI DI COMPETENZA, IN CONTO RESIDUI E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA.

Analizzando le gestioni 2015/2019, si osservano le seguenti tabelle redatte dalla Sezione sulla base dei dati presenti in Finanza Locale e BDAP, concernenti gli accertamenti e le riscossioni in conto competenza ed in conto residui delle entrate correnti:

Riscossioni in C/residui e in C/competenza di parte corrente negli esercizi 2015 - 2019 (Fonte: Portale "Finanza locale: certificati consuntivi")															
TITOLI	2015			2016			2017			2018			2019		
	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione
Titolo 1 - Tributarie	217.280,95	105.374,72	48,50%	224.842,99	100.084,85	44,51%	134.657,41	7.962,47	5,91%	156.551,84	7.939,00	5,07%	108.765,91	11.252,13	10,35%
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti	122.445,70	55.386,75	45,23%	96.876,92	36.632,08	37,81%	222.433,40	181.019,62	81,38%	193.350,29	143.728,33	74,34%	207.991,34	78.686,40	37,83%
Titolo 3 - Extratributarie	20.593,11	3.559,40	17,28%	16.453,21	2.535,00	15,41%	102.833,84	76.600,00	74,49%	39.172,95	1.506,50	3,85%	96.388,93	2.633,96	2,73%
Totale Corrente	360.319,76	164.320,87	45,60%	338.173,12	139.251,93	41,18%	459.924,65	265.582,09	57,74%	389.075,08	153.173,83	39,37%	413.146,18	92.572,49	22,41%
TITOLI	Accertamenti	Risc. q/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. q/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. q/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. q/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. q/comp.	% di riscossione
Titolo 1 - Tributarie	168.600,00	55.510,80	32,92%	153.713,41	136.295,57	88,67%	189.042,55	156.825,65	82,96%	165.193,57	137.385,41	83,17%	216.410,94	129.153,13	59,68%
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti	638.568,14	555.509,23	86,99%	606.210,80	437.596,82	72,19%	1.057.055,99	905.119,48	85,63%	923.108,64	755.562,11	81,85%	883.461,51	747.131,00	84,57%
Titolo 3 - Extratributarie	625.928,71	624.044,66	99,70%	442.274,82	347.969,48	78,68%	78.481,10	62.647,91	79,83%	175.599,27	92.283,29	52,55%	117.009,99	108.263,06	92,52%
Totale Corrente	1.433.096,85	1.235.064,69	86,18%	1.202.199,03	921.861,87	76,68%	1.324.579,64	1.124.593,04	84,90%	1.263.901,48	985.230,81	77,95%	1.216.882,44	984.547,19	80,91%

Con riferimento alla gestione dei residui, le riscossioni dei primi tre titoli delle entrate presentano una percentuale del 45,60% nell'esercizio 2015, del 41,18% nell'esercizio 2016 e del 57,74% nell'esercizio 2017, assestandosi sempre al di sotto della sufficienza; negli esercizi 2018 e 2019 si registra un peggioramento, con

percentuali rispettivamente del 39,37% e del 22,41%. Le maggiori criticità sono presenti nel titolo I, con particolare riferimento agli esercizi 2017 (riscossioni del 5,91%), 2018 (riscossioni del 5,07%) e 2019 (riscossioni del 10,35); nonché nel titolo III, con particolare riferimento all'esercizio 2018 (riscossioni del 3,85%) e 2019 (riscossioni del 2,73%). Con riferimento alle entrate in conto competenza, le riscossioni risultano adeguate, sebbene al limite della sufficienza con riferimento al titolo III dell'esercizio 2018 (riscossioni del 52,55%) e con riferimento al titolo I dell'esercizio 2019 (riscossioni del 59,68%). Si evidenzia che le entrate correnti del rendiconto 2015 risultano influenzate dall'accertamento del Dl. 78/2015 nel titolo III per un importo di € 306.423,23, interamente riscossi.

Riguardo alle entrate da recupero evasione tributaria, nella nota prot. 523/2022, relativa agli esercizi 2015/2017, l'Ente ha indicato le sole entrate da recupero evasione TARSU/TARI, con accertamenti di € 22.393,21, interamente riscossi. Per gli esercizi 2018 e 2019 (nota prot. 524/2022) il Comune ha compilato tabelle che di seguito si riportano:

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA											
2018											
Descrizione	residui all'01/01	riscossioni in c/residui	residui riaccertati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenza	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2018
	a	b	c	d = (a-b+/-)	e	f	g	h = (f-g)	l = (d+h)	l	m
Recupero evasione ICI/IMU	€ 53.306,89	€ -	€ 43.306,57	€ 10.000,32	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,32		
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	€ 23.939,10	€ -		€ 23.939,10	€ 15.264,93	€ 14.954,39	€ 9.377,39	€ 5.577,00	€ 29.516,10		
Proventi servizio idrico/depurazione/fognatura				€ -				€ -	€ -		
Recupero evasione altri tributi				€ -				€ -	€ -		
TOTALE	€ 77.245,99	€ -	€ 43.306,57	€ 33.939,42	€ 30.264,93	€ 14.954,39	€ 9.377,39	€ 5.577,00	€ 39.516,42	€ -	€ -
ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA											
2019											
Descrizione	residui all'01/01	riscossioni in c/residui	residui riaccertati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenza	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2019
	a	b	c	d = (a-b+/-)	e	f	g	h = (f-g)	l = (d+h)	l	m
Recupero evasione ICI/IMU	€ 10.000,32	€ -	€ -	€ 10.000,32	€ 20.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00	€ 24.000,32		
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	€ 29.516,10	€ 7.424,00		€ 22.092,10	€ 24.000,00	€ 23.679,94	€ 11.695,48	€ 11.984,46	€ 34.076,56		
Proventi servizio idrico/depurazione/fognatura	€ -			€ -				€ -	€ -		
Recupero evasione altri tributi	€ -			€ -				€ -	€ -		
TOTALE	€ 39.516,42	€ 7.424,00	€ -	€ 32.092,42	€ 44.000,00	€ 37.679,94	€ 11.695,48	€ 25.984,46	€ 58.076,88		

Per le entrate da recupero evasione ICI/IMU, nell'esercizio 2018, a fronte di residui allo 01.01 di € 53.306,89 non risultano riscossioni; risulta poi l'eliminazione dei residui per un importo di € 43.306,57, per cui i residui riportati al 31.12

ammontano ad € 10.000,32. Non sono presenti accertamenti in conto competenza. Nell'esercizio 2019 i residui di € 10.000,32 non presentano riscossioni; l'Ente ha poi accertato € 14.000,00 in conto competenza e, anche per tale importo, non risultano riscossioni. Con riferimento alle entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI, nell'esercizio 2018, a fronte di residui allo 01.01 di € 23.939,10 non risultano riscossioni; il Comune ha poi accertato € 14.954,39 in conto competenza, con riscossioni di € 9.377,39. Nell'esercizio 2019 i residui allo 01.01 di € 29.516,10 presentano riscossioni di € 7.424,00; gli accertamenti in conto competenza ammontano ad € 23.679,94, con riscossioni di € 11.695,48.

Il Comune non ha indicato alcun dato in merito agli importi confluiti nel FCDE.

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione rileva la presenza di criticità nelle riscossioni dei residui, con particolare riferimento alle entrate proprie (tit. I e tit. III): le entrate da recupero evasione tributaria ICI/IMU, infatti, non presentano alcuna riscossione; le entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI, invece, sono insufficienti.

Si chiede all'Ente di rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate in conto residui; nonché efficientare le entrate da recupero evasione tributaria.

7. PAGAMENTI DI COMPETENZA E SITUAZIONE DEBITORIA.

La tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento degli interessi moratori, particolarmente onerosi. Allo scopo di stimolare pagamenti tempestivi, l'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha fissato specifici obblighi di trasparenza in tema di tempi di pagamento delle P.A., imponendo agli enti l'obbligo di pubblicare, con cadenza annuale e trimestrale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti

di beni, servizi/prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Nella medesima prospettiva l'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto - sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario - attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 sopra richiamato: in caso di superamento degli anzidetti termini, la relazione deve indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Su tale assetto normativo è poi intervenuta la L. 145 del 2018 che ha fissato un complesso sistema di premi e sanzioni per gli enti locali. Per quanto attiene all'esercizio 2019 rilevano, anzitutto, le previsioni di cui all'art. 1, commi 1015, 1016 e 1017, della legge n. 145/2018 in virtù delle quali, nel corso del 2019, è consentito agli enti locali di variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80% dell'accantonamento quantificato nel pertinente allegato al bilancio. Occorre però che vengano osservate specifiche condizioni, cioè: dimostrazione dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti, riferito all'anno 2018, rispettoso dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 saldate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto, nonché consistenza dello *stock* di debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, inferiore di almeno il 10% rispetto a quello del 2017, nullo o costituito esclusivamente da debiti oggetto di contenzioso o in contestazione.

Tale facoltà di abbattimento dell'accantonamento al FCDE, con conseguente ampliamento della capacità di spesa, può essere esercitata anche dagli enti che, pur non soddisfacendo i suddetti criteri, rispettino le seguenti condizioni: che l'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019 e debitamente pubblicato,

rispetti i termini di cui 18 all'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e le fatture ricevute nel semestre gennaio-giugno 2019 risultino pagate per un importo di almeno il 75% del totale ricevuto e che lo *stock* di debito commerciale residuo al 30 giugno 2019 si sia ridotto del 5% rispetto a quello calcolato al 31.12.2018, oppure sia nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Detti benefici non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini di legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo *ex art.* 33 d.lgs. n. 33/2013, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio del sistema SIOPE+ di cui all'art. 14, commi 8-*bis* e 8-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Nella seguente tabella si riporta la situazione dei pagamenti di parte corrente (tit. I), in conto competenza e in conto residui, del Comune di San Nicola dell'Alto, con riferimento agli esercizi dal 2015 al 2019:

TITOLI	2015			2016			2017			2018			2019		
	Residui al 1/1	Pagamento nell'anno	% di pagamento	Residui al 1/1	Pagamento nell'anno	% di pagamento	Residui al 1/1	Pagamento nell'anno	% di pagamento	Residui al 1/1	Pagamento nell'anno	% di pagamento	Residui al 1/1	Pagamento nell'anno	% di pagamento
Titolo 1 - Spese	638.836,16	344.424,05	53,91%	385.694,90	254.694,75	66,04%	271.763,94	175.455,33	64,56%	251.149,05	177.647,64	70,73%	156.950,55	83.880,47	53,44%
TITOLI	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento
Titolo 1 - Spese	1.129.096,45	904.619,81	80,12%	1.060.235,92	890.107,90	83,95%	1.229.054,16	1.071.172,24	87,15%	1.142.389,47	1.058.094,66	92,62%	1.150.631,54	971.262,65	84,41%

Fonte: Finanza Locale, BDAP

Con riferimento ai residui del titolo I della spesa, l'andamento dei pagamenti per il quinquennio in esame si presenta altalenante, con percentuali di smaltimento del 53,91% nel 2015; 66,04% nel 2016; 64,56% nel 2017; 70,73% nel 2018; 53,44% nel 2019. Come per le entrate, le maggiori difficoltà risultano nel rendiconto 2019. Chiaramente, le criticità delle riscossioni si ripercuotono direttamente sui pagamenti. I pagamenti in conto competenza per il periodo in esame risultano invece adeguati.

Nelle note di riscontro n.523 e 524/2022, con riferimento ai rendiconti dal 2015 al 2019, l'Ente ha attestato di non aver determinato gli indicatori di tempestività dei

pagamenti. Pertanto, il Comune non ha adempiuto agli obblighi di trasparenza sopra richiamati, previsti dall'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Risulta poi attestato che l'Ente non ha provveduto alla corretta quantificazione del debito commerciale residuo per l'esercizio 2018 e non ha comunicato i dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamenti) alla "piattaforma certificazione crediti". In particolare, il Comune ha precisato di non aver provveduto a tali adempimenti *"per mancanza di personale, vista l'esigua pianta organica dell'Ente e per le ridottissime dimensioni"*. Ha anche comunicato che *"si sta pensando di provvedere alla nomina di un supporto per la completa attuazione delle norme"*. Il Comune, in sede di misure correttive, dovrà comunicare le azioni poste in essere al riguardo e dare dimostrazione degli adempimenti posti in essere.

L'Ente ha infine attestato che non sussistono debiti fuori bilancio nelle gestioni in esame.

Con riferimento alla situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria per servizio rifiuti, l'Ente, da ultimo con la nota n. 524/2022, ha comunicato i seguenti dati:

- per quanto attiene il servizio rifiuti il Comune è debitore verso la Regione Calabria per un importo di € 122.322,97, in merito al quale non risultano indicati eventuali piani di rateizzazioni;

- per quanto attiene alla fornitura idropotabile, risulta un debito per il periodo 1981-2004 di € 262.625,15. Si rileva che nel rendiconto del comune non risultano residui passivi relativi al servizio idrico (si veda la richiamata nota del Comune, tabelle 12). Come già richiamato nel paragrafo concernente il risultato di amministrazione (esame accantonamenti), tale debito è stato oggetto di un contenzioso con la Regione Calabria. Per cui la Sezione, pur tenendo conto delle motivazioni in merito al mancato pagamento, raccomanda al Comune di provvedere con celerità al pagamento del debito anche per evitare la maturazione di ulteriori interessi da pagare; invita altresì il Comune ad effettuare, in via precauzionale, un accantonamento per la passività non ancora saldata.

L'Ente ha specificato che successivamente al 2004 la gestione del servizio idrico viene gestita direttamente dal Consorzio Gestione Servizio Idrico nel Crotonese.

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione rileva che la capacità di pagamento del Comune di San Nicola dell'Alto presenta, nel quinquennio 2015-2019, criticità con riferimento alla gestione in conto residui. Si evidenzia dunque la necessità che l'Ente proceda ad efficientare lo smaltimento della spesa intervenendo sull'incremento delle riscossioni dei residui.

Infine, si rileva che il Comune non ha provveduto agli adempimenti normativi in materia di tempestività dei pagamenti di cui all'art.33 del D.lgs. n.33/2013; nonché alla corretta quantificazione del debito commerciale residuo per l'esercizio 2018 ed alla comunicazione i dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamenti) alla "piattaforma certificazione crediti". L'Ente, in sede di misure correttive, dovrà comunicare le azioni poste in essere al riguardo e dare dimostrazione degli adempimenti posti in essere. Dovrà infine comunicare la presenza di eventuali piani di rateizzazione del debito nei confronti della Regione Calabria per RSU, nonché dare dimostrazione degli adempimenti richiesti in merito al debito per fornitura idropotabile anni 1981/2004.

8. ORGANISMI PARTECIPATI.

Il Comune di San Nicola dell'Alto ha attestato di aver effettuato, con deliberazione n. 26 del 30/12/2020, la ricognizione delle partecipazioni di cui al d.lgs. 175/2016, specificando di aver mantenuto le seguenti partecipazioni: ASMENET, SOAKRO, AKROS s.p.a.

9. GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del biennio 2018-2019.

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)², nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

Di seguito, si riporta una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni per il quinquennio in esame:

² Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".

Entrate 2015	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione (c/b)
titolo I	€ 217.873,51	€ 189.042,55	86,77%	€ 156.825,65	82,96%
titolo II	€ 1.058.821,61	€ 1.057.055,99	99,83%	€ 905.119,48	85,63%
titolo III	€ 122.907,96	€ 78.481,10	63,85%	€ 62.647,91	79,83%
titolo IV	€ 616.447,42	€ 429.233,83	69,63%	€ 325.717,17	75,88%
titolo V	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
titolo VI	€ 13.453,09	€ 13.453,09	100,00%	€ -	0,00%
Entrate 2016	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione (c/b)
titolo I	€ 161.603,27	€ 153.713,41	95,12%	€ 136.295,57	88,67%
titolo II	€ 638.260,71	€ 606.210,80	94,98%	€ 437.596,82	72,19%
titolo III	€ 571.963,79	€ 442.274,82	77,33%	€ 347.969,48	78,68%
titolo IV	€ 2.525.394,97	€ 812.544,29	32,17%	€ 263.544,29	32,43%
titolo V	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
titolo VI	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
titolo VII	€ 200.000,00	€ 402.406,02	201,20%	€ 402.406,02	100,00%
titolo IX	€ 516.456,89	€ 368.416,83	71,34%	€ 368.416,83	100,00%
Entrate 2017	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione (c/b)
titolo I	€ 217.873,51	€ 189.042,55	86,77%	€ 156.825,65	82,96%
titolo II	€ 1.058.821,61	€ 1.057.055,99	99,83%	€ 905.119,48	85,63%
titolo III	€ 127.907,96	€ 78.481,10	61,36%	€ 62.647,91	79,83%
titolo IV	€ 616.447,42	€ 429.233,83	69,63%	€ 325.717,17	75,88%
titolo V	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
titolo VI	€ 13.453,09	€ 13.453,09	100,00%	€ -	0,00%
titolo VII	€ 597.123,68	€ 1.311.524,47	219,64%	€ 1.311.224,47	99,98%
titolo IX	€ 266.000,00	€ 218.984,11	82,32%	€ 212.462,32	97,02%
Entrate 2018	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
titolo I	€ 210.752,07	€ 165.193,57	78,38	€ 137.385,41	83,17
titolo II	€ 923.424,93	€ 923.108,64	99,97	€ 755.562,11	81,85
titolo III	€ 213.218,04	€ 175.599,27	82,36	€ 92.283,29	52,55
titolo IV	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100,00	€ -	0,00
titolo V	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
titolo VI	€ 167.000,00	€ 167.000,00	100,00	€ 15.000,00	8,98
titolo VII	€ 2.100.000,00	€ 1.600.253,97	76,20	€ 1.600.253,97	100,00
titolo IX	€ 306.000,00	€ 251.873,74	82,31	€ 189.852,93	75,38
Entrate 2019	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
titolo I	€ 224.609,91	€ 216.410,94	96,35	€ 129.153,13	59,68
titolo II	€ 944.524,93	€ 883.461,51	93,54	€ 747.131,00	84,57
titolo III	€ 244.589,47	€ 117.009,99	47,84	€ 108.263,06	92,52
titolo IV	€ 1.009.837,94	€ 102.837,94	10,18	€ 60.000,00	58,34
titolo V	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
titolo VI	€ 50.000,00	€ -	0,00	€ -	#DIV/0!
titolo VII	€ 1.800.000,00	€ 1.503.870,43	83,55	€ 1.503.870,43	100,00
titolo IX	€ 276.000,00	€ 188.555,33	68,32	€ 146.829,91	77,87

Dall'esame del prospetto che precede, emergono alcune criticità con riferimento alla attendibilità delle previsioni delle entrate di parte capitale per l'esercizio 2016 (con una percentuale di attendibilità del 32,17) e per l'esercizio 2019 (con una percentuale di attendibilità del 10,18%). Anche le entrate del titolo III, con riferimento all'esercizio 2019, presentano una percentuale di attendibilità al di sotto della sufficienza (47,85%).

Osservazioni conclusive sul punto: Alla luce delle osservazioni sopra riportate, si richiama il responsabile del servizio finanziario, nella predisposizione del previsionale, ad attenersi al principio della veridicità di bilancio (principio contabile n. 5, allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011) secondo cui *“nella fase di previsione, si devono evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste e le previsioni di competenza e di cassa devono essere formulate sulla base di rigorose analisi, tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione dell'anno corrente e degli esercizi precedenti”*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

ACCERTA

Con riferimento all'esame del ciclo di bilancio 2015-2019 le seguenti irregolarità, rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L.

- condotta inadempiente del Comune, in quanto le richieste della Sezione sono state riscontrate solo a seguito di diversi solleciti e comunque tardivamente. La circostanza ha ostacolato la tempestiva esecuzione dell'attività di controllo da parte di questa Sezione;
- operazione di riaccertamento straordinario all'01.01.2015 non conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di armonizzazione contabile (D.lgs n.118/2011); omessa determinazione degli accantonamenti nel risultato di amministrazione determinato con il riaccertamento straordinario, con conseguente sovrastima della parte disponibile all'1.1.2015.

- Con riferimento alla situazione di cassa relativa agli esercizi 2015-2018:
 - presenza di incongruenze, per i fondi vincolati dell'esercizio 2018, tra quanto attestato dall'Ente (zero fondi vincolati) e quanto attestato dal Revisore nella relazione al rendiconto 2018 (€ 168.093,43);
 - omessa rappresentazione nella banca dati SIOPE dell'utilizzo dei fondi vincolati per esigenze correnti negli esercizi 2016 e 2017, in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. n.118/2011, all. 4/2, punto 10.2 e 10.3.
 - sistematico ricorso sia all'utilizzo per cassa di fondi vincolati, sia ad anticipazioni di tesoreria, mancando di ricostituire a fine esercizio le somme vincolate per gli esercizi 2016 e 2017; nonché l'anticipazione di tesoreria negli esercizi 2018 e nel 2019.
- presenza di gravi irregolarità contabili nella movimentazione delle anticipazioni di tesoreria, già a decorrere dall'esercizio 2011; gravi irregolarità contabili anche con riferimento alla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013 e s.m.i.
- violazione del comma 2 bis dell'art. 168 del TUEL negli esercizi dal 2013 al 2016 e nell'esercizio 2018, a fronte della mancata corrispondenza tra accertamenti ed impegni relativi alle entrate e spese per conto dei terzi - partite di giro.
- con riferimento al risultato di amministrazione e alla relativa composizione:
 - inattendibilità dei risultati di amministrazione degli esercizi dal 2015 al 2018, a causa delle irregolarità effettuate dal Comune nella contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria e delle anticipazioni di liquidità, nonché dei servizi per conto terzi.
 - sottostima del FCDE nell'esercizio 2015, di € 13.927,75, e nell'esercizio 2019, di € 90.119,29;
 - dubbi sulla quantificazione del fondo contenzioso, che non risulta in linea con principi contabili di cui all. 4/2, punto 5.2, del D.lgs.118/2011;
 - omesso ripiano, nell'esercizio 2019, della quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (€ 1.467,83);

- negli anni 2015-2017, mancata sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità ottenute con il D.L. 35/2013 (€ 437.181,48) e con il D.L.102/2013 (€ 262.297,93), con conseguente sovrastima del risultato di amministrazione per lo stesso importo;
- nell'anno 2018, mancata iscrizione del FAL, per complessivi € 913.804,68, con conseguente sovrastima del risultato di amministrazione per lo stesso importo;
- omesso ripiano del disavanzo di amministrazione che si è generato nell'esercizio 2019;
- le determinazioni adottate dall'Ente in sede di bilancio di previsione 2020/2022, contrastano con le previsioni normative in materia di quantificazione e ripiano del disavanzo di amministrazione.
- l'Ente ha percepito il contributo di cui all'art. 52 del d.l. 73/2021, pur non rientrando nella relativa fattispecie;
- mancata attuazione dei principi enunciati dal D.lgs.118/2011 (art. 3, comma 4 e ss.) volti alla corretta stima del FPV;
- criticità, nel quinquennio in esame, nelle riscossioni dei residui, con particolare riferimento alle entrate proprie (tit. I e tit. III); difficoltà si registrano in particolare per le entrate da recupero evasione tributaria ICI/IMU;
- con riferimento alla situazione debitoria dell'Ente:
 - criticità nella gestione dei pagamenti in conto residui, per tutto il quinquennio (2015-2019);
 - mancata osservanza della normativa in materia di tempestività dei pagamenti (art.33 del D.lgs. n.33/2013); omessa quantificazione del debito commerciale residuo per l'esercizio 2018 e omessa comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamenti) alla "piattaforma certificazione crediti".
- sovrastima degli stanziamenti di competenza delle entrate in conto capitale per gli anni 2016 e 2019; nonché delle entrate del titolo III per l'anno 2019.

Per i rilievi concernenti la situazione di cassa ed il risultato di amministrazione si accerta inoltre la mancata osservanza del principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio, di cui all.1, punto 5 del D.Lgs. 118/2011.

DISPONE

Il Comune di San Nicola dell'Alto (KR) adotti, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate; in particolare, è necessario che detto Ente provveda, nel termine di cui all'art. 148 bis ad adottare, e a trasmettere a questa Sezione, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità innanzi evidenziate e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Nello specifico:

- con riferimento alla situazione di cassa ed ai servizi per conto terzi:
 - effettuare una puntuale ricognizione dei fondi vincolati; provvedere alla corretta rappresentazione dei dati relativi all'eventuale utilizzo dei fondi vincolati per spese correnti sul sistema SIOPE, come previsto dal D.lgs. n.118/2011, all. 4/2, punto 10.2 e 10.3;
 - ricostituire le anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine esercizio (art. 222 del TUEL);
 - effettuare una scrupolosa verifica degli effetti che le irregolarità concernenti la contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità e i servizi per conto terzi hanno determinato sui rendiconti del Comune e provvedere a ripristinare le relative scritture contabili nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza del bilancio; su tali aspetti l'Ente dovrà trasmettere una puntuale relazione.
 - porre la massima attenzione affinché non si verificino nuovamente le gravi irregolarità registrate;
- con riferimento al risultato di amministrazione:
 - effettuare una congrua stima del Fondo Crediti dubbia esigibilità;
 - effettuare una puntuale ricognizione del contenzioso in essere allo scopo di quantificare un adeguato accantonamento del fondo, mediante la

predisposizione di una relazione dalla quale risulti in dettaglio la composizione del fondo contenzioso, le valutazioni effettuate sul contenzioso in essere e, per ogni procedimento, la stima del grado di soccombenza. Il Comune, nella determinazione del fondo, dovrà anche tener conto del debito nei confronti della Regione Calabria per servizio idropotabile anni 1981/2004 di € 262.625,15. Tale relazione dovrà essere sottoposta a verifica di congruità da parte del Revisore.

- provvedere, nel primo documento contabile utile, al ripiano del disavanzo determinato nell'esercizio 2019 in seguito alla corretta esposizione del FAL da parte del Comune, secondo le modalità di cui all'art.188 del TUEL; l'Ente dovrà anche tener conto della quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, non ripianata nell'esercizio 2019;

- eventuali disavanzi occulti derivanti dalle verifiche sugli effetti che le irregolarità effettuate nella contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria, anticipazioni di liquidità e servizi conto terzi hanno determinato sui risultati di amministrazione dei rendiconti interessati, andranno anch'essi ripianati ai sensi dell'art. 188 del TUEL nel primo documento contabile approvato;

- provvedere alla elaborazione dei cronoprogrammi di spesa e alla corretta quantificazione del FPV, con particolare riguardo alla parte capitale;
- rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate in conto residui; nonché efficientare le entrate da recupero evasione tributaria;
- procedere ad efficientare lo smaltimento della spesa in conto residui;
- provvedere agli adempimenti concernenti la tempistica dei pagamenti di cui all'art.33 del D.lgs. n.33/2013;
- dare contezza della presenza di eventuali piani di rateizzazione del debito nei confronti della Regione Calabria per RSU; con riferimento al debito per fornitura idropotabile anni 1981/2004, provvedere con celerità al pagamento del debito anche per evitare la maturazione di ulteriori interessi da pagare, ed effettuare in via precauzionale un accantonamento per la passività non ancora saldata.

- migliorare l'attività programmatica di bilancio.
- E' auspicabile che l'Ente, in via prudenziale, accantoni ai sensi dell'art. 167, comma 3 del TUEL, una somma idonea a mitigare il rischio della possibile restituzione dell'importo al Ministero.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di San Nicola dell'Alto (KR) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune San Nicola dell'Alto (KR);
- al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, per le eventuali valutazioni di competenza su quanto rilevato nel paragrafo 4.

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso, nella Camera di consiglio del 10 maggio 2022.

Il relatore
Ida Contino

Il Presidente
Rossella Scerbo

Depositata in segreteria
Il Direttore della segreteria
Elena RUSSO